

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Cuneo

COMUNE DI BARBARESCO

**RICOSTRUZIONE DI SBARRAMENTO FLUVIALE
ESISTENTE AD USO IRRIGUO CON INNALZAMENTO
ABBATTIBILE AD USO IDROELETTRICO E
CENTRALE IN CORPO TRAVERSA**

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato n.

SA-3

"Quadro programmatico"

Marzo 2015

IL COMMITTENTE:

Tanaro Power S.p.A.

Via Vivaro 2
12051 - Alba (CN)

I TECNICI INCARICATI:

Dott. Ing. Sergio SORDO

Dott. Ing. Piercarlo BOASSO

Dott. For. Valentina ANDREO



SR STUDIO

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Sergio Sordo
C.so Langhe, 10 - 12051 Alba (CN)
tel: 0173 364823
e-mail: sordosergio@srstudio.info

GAPE s.a.s.

Dott. Ing. Piercarlo Boasso
Via Accame, 20 - 17027 Pietra Ligure (SV)
tel: 335 6422389
e-mail: piercarlo.boasso@alice.it

Dott. For. Valentina Andreo
Via Nicomede Bianchi 33, 10146 Torino
Cel. 333.3047938
mail. valentina.andreo@gmail.com

Sommario

PREMESSA	2
NORMATIVA	4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6
Il Piano Territoriale Regionale	6
Il Piano Paesaggistico Regionale	16
Il Piano di Coordinamento della Provincia	34
Il Piano Regolatore Generale Comunale.....	44
Il Piano di Classificazione Acustica	47
Il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI).....	49
Il Piano di Tutela delle Acque.....	52
LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE	61
Strategia Energetica Nazionale	61
Piano Energetico-Ambientale Regionale.....	62
Atto di Indirizzo.....	64
Relazione programmatica sull'energia	64
ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI	68

PREMESSA

Il presente Quadro Programmatico, insieme al Quadro progettuale, al Quadro Ambientale (allegati al presente progetto), costituisce parte dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di una centralina idroelettrica da realizzarsi sulla sponda orografica sinistra del fiume Tanaro, in Comune di Barbaresco (CN) circa 650 m a monte del ponte della SP3 "Castagnito – Neive".

Ai sensi della normativa vigente, la presente relazione riporta l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale.

Saranno quindi analizzati i differenti strumenti di pianificazione esistenti al fine di valutare la compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti stessi. L'analisi è effettuata partendo dagli strumenti di pianificazione regionali e provinciali (Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale) per passare poi agli strumenti di pianificazione locali (Piano Regolatore Generale Comunale) e a quelli settoriali (il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, il Piano di Tutela delle Acque).

Il progetto in esame consiste nella ricostruzione di uno sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo che, attualmente, si presenta in avanzato stato di dissesto a causa del crollo verificatosi nel novembre del 2010. La ricostruzione dello sbarramento si rende necessaria in quanto, a seguito del crollo della traversa, è stata interrotta la derivazione ad uso irriguo del Canale San Marzano di cui è titolare il Consorzio irriguo Capitto; occorre quindi ripristinare le opere di derivazione per garantire la funzionalità della presa attualmente non fruibile.

Oltre che per scopi irrigui, la derivazione è idonea ad essere sfruttata anche per fini idroelettrici, in modo da garantire un uso plurimo della risorsa idrica; a tal proposito si prevede l'installazione di un innalzamento abbattibile al di sopra della traversa fissa e la realizzazione di una centrale idroelettrica in corpo traversa.

L'intervento in progetto prevede la demolizione della porzione rimasta di sbarramento esistente e la ricostruzione della traversa che sarà realizzata in calcestruzzo armato e massi cementati, ed avrà una quota in sommità identica a quella della traversa crollata (pari a 148.40 m s.l.m.).

In sponda destra si procederà al ripristino della derivazione ad uso irriguo del Canale San Marzano (attualmente non fruibile) e alla realizzazione di una scala di rimonta della fauna ittica in modo da garantire la continuità idraulica del F. Tanaro.

Al fine di consentire lo sfruttamento idroelettrico dell'opera si prevede di installare, sopra la traversa fissa in c.a., uno sbarramento mobile, completamente abbattibile, avente un'altezza di 0.80 m (quota in sommità di 149.20 m s.l.m.) e di realizzare una centrale idroelettrica, completamente sommersa, in corpo traversa.

Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto 13 denominato " *Progetti di competenza statale*" e, *precisamente, è riconducibile alla categoria progettuale di cui al n. 13 di tale allegato "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³".*

Con riferimento alle leggi 9/91 e 10/91 relative al Piano Energetico, e relative Norme di attuazione, l'opera in oggetto costituisce un'opera di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi del comma 4, art. 1 della Legge 10/91, che cita: "*l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, tra cui l'idroelettrica, è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*".

La definizione di opera pubblica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene confermata anche dall'art. 12 del Decreto Lgs 387/2003.

NORMATIVA

I principali strumenti normativi che possono riguardare gli interventi in progetto sono:

- D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"
- D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
- D.P.C.M. 12.12.2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- L.R. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
- L.R. 20/89 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici"
- L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"
- R.D. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"
- L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"
- Legge regionale 47/1995 "Norme per la tutela dei biotopi"
- D.G.R. n. 17-6942 del 2007 "Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. DD.GR. n. 17-6942 del 24.9.07 e n. 3-5405 del 28.2.07. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli".
- D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
- D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" - aggiornato con D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120"
- D.G.R. n. 16/R del 2001 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza"
- D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
- L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- L.R. 4/2009 e s.m.i. "Gestione e promozione economica delle foreste"
- D. Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
- L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"
- R.D. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche"
- D. Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e s.m.i.

- D. Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
- D.P.G.R. n. 10/R del 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), così come revisionato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 1/R.
- D.P.G.R. n. 8/R del 2007 "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale"
- D. Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- D.G.R. n. 5-3314 del 2012 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"
- L.R. 23/2002 "Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79"
- D.G.R. n. 351-3642 del 2004 "Piano Energetico Ambientale Regionale"
- D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012 "Atto di indirizzo per l'avvio della pianificazione energetica regionale e istituzione di un tavolo tecnico interdirezionale"
- D.G.R. n. 53-11975 del 2009 "piano paesaggistico"
- Legge 9/1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Il nuovo piano sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continueranno ad applicarsi fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo piano territoriale regionale" contenente tutti gli elementi, sia istituzionali, sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il Ptr definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione agli enti che operano a scala provinciale e locale attraverso momenti di verifica e di confronto; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione per dare attuazione alle finalità del Ptr stesso, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza.

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

- *quadro di riferimento* (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- *parte strategica* (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- *parte statutaria* (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale, su cui si sviluppano le componenti del piano, si basa sulla suddivisione del territorio regionale in *33 Ambiti di integrazione territoriale* (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata. Per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

L'impianto idroelettrico oggetto della presente relazione si colloca nel comune di Barbaresco (CN) e rientra nell'ambito di integrazione territoriale di Alba (AIT n. 25).

Il Piano Territoriale Regionale pone particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come riportato all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione, di cui si riporta un estratto:

Art. 33. Le energie rinnovabili

[1] *La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.*

[2] *La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.*

Indirizzi

[3] *Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:*

- a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;*
- b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;*
- c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solaretermico, ecc.;*
- d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.*

[4] *Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:*

- a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;*
- b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.*

Direttive

[5] *La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.*

Il Ptr definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore. Il Ptr individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Ptr contiene vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare:

* Tavola A - Strategia 1, Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

Si tratta della tavola che individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio regionale. È individuato il sistema policentrico regionale (con l'individuazione dei diversi livelli di gerarchia urbana e dei centri storici) e le caratteristiche morfologiche del territorio (in base all'altimetria). La tavola individua, inoltre, le classi di uso del suolo, il sistema idrografico, la capacità di uso del suolo e altre caratteristiche del patrimonio architettonico, urbanistico e naturale della regione.

Secondo quanto riportato nella Tavola A del Ptr, l'area in esame ricade nei territori di collina; non risultano centri storici di particolare rilevanza nelle zone limitrofe se non l'abitato di Alba,

situato a notevole distanza dall'area di intervento. Le aree agricole attigue all'area di intervento sono caratterizzate dalla prevalenza di colture irrigue o vernine. I suoli di tali aree agricole risultano ricadere nella Prima e seconda classe di uso del suolo (suoli privi o con moderate limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie). Nelle vicinanze del corso del Fiume Tanaro, tuttavia, si snodano in maniera frammentaria e disgiunta, alcune aree seminaturali nude e con vegetazione erbaceo-cespugliosa. La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano l'intervento in progetto; per approfondimenti in merito si rimanda all'analisi delle componenti ambientali riportata nel Quadro Ambientale allegato al presente elaborato.

* Tavola B - Strategia 2, Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

La tavola individua gli elementi naturali che caratterizzano il territorio regionale, oltre che gli elementi che possono limitare o alterare il livello di naturalità precedentemente definito. Si individuano, infatti, gli elementi della rete ecologica e aree di interesse naturalistico, i punti di rilevazione della qualità delle acque, gli impianti qualificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo si individuano anche i fenomeni di instabilità naturale, i dissesti idraulici e idrogeologici, i siti contaminati, gli impianti a rischio di incidente rilevante e i depuratori e le discariche.

Secondo quanto riportato nella Tavola B del Ptr, il corso del fiume costituisce il principale corridoio ecologico dell'area in esame; è presente anche un punto di appoggio (stepping stones) la cui collocazione non è facilmente determinabile dalla tavola in esame a causa della scala di realizzazione della stessa. È presente un punto di monitoraggio della qualità delle acque (con qualità sufficiente) a valle dell'area di intervento, piuttosto distante dalla stessa. L'impianto ricade nelle fasce fluviali del PAI e in aree inondate o inondabili e si rileva inoltre la presenza di alcune aree a rischio molto elevato, la cui presenza sarà verificata con l'analisi di strumenti settoriali di dettaglio di seguito riportati e con indagini approfondite effettuate dal Dott. Geol. Sergio Rolfo, firmatario della relazione geologica allegata al presente elaborato.

* Tavola C - Strategia 3, Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica

La tavola individua le principali infrastrutture per la mobilità esistenti sul territorio regionale (corridoi, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade), oltre che i poli del sistema logistico regionale, le piste ciclabili, la rete telematica e quella elettrica.

Secondo quanto riportato nella Tavola C del Ptr, l'area in esame si colloca al limite esterno del corridoio infraregionale che collega Alba ed Asti (Autostrada A33 Asti-Cuneo).

* Tavola D - Strategia 4, Ricerca, innovazione e transizione produttiva

La tavola individua i principali poli del sistema produttivo, commerciale e della ricerca.

Secondo quanto riportato nella Tavola D del Ptr, l'area in esame si colloca al limite degli ambiti produttivi di Alba e Bra relativamente al vestiario, alla gomma, al vetro, all'enomeccanica e all'industria dolciaria. Ricade inoltre in aree rurali intermedie, con media ricettività (da 5000 a 10000 posti letto) e flussi turistici di discreta entità.

* Tavola E - Strategia 5, Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

La tavola individua i servizi e le attrezzature sovracomunali quali ospedali, musei, corsi di laurea e master. Sono individuati poi gli istituti e le aggregazioni sovracomunali (comunità montane, collinari), i contratti di fiume o lago, i programmi territoriali integrati, le aziende sanitarie locali, i patti territoriali, strategici e i gruppi di azione locale, gli ambiti territoriali ottimali del ciclo idrico (ATO).


Secondo quanto riportato nella Tavola E del Ptr, l'area in esame ricade nel territorio dell'Als CN2, e nel territorio di comunità collinari in cui sono presenti piano strategici e patti territoriali. Non risulta inserita in aree soggette a contratti di fiume.

* Tavole F1 – La dimensione europea e F2 – La dimensione sovraregionale

Le tavole F inquadrano il territorio regionale piemontese rispettivamente nell'ambito delle politiche europee e nell'ambito sovraregionale costituito dalla parte più a nord della penisola italiana (sono individuate gli schemi delle reti infrastrutturali, delle strutture ecologiche e delle polarità urbane dell'area padano-alpino-adriatica).

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto:

Tavola A - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio



SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE

Livelli di gerarchia urbana:

- Metropolitano
- Superiore
- Medio
- Inferiore

TORINO Poli capoluogo di provincia

Chivasso Altri poli


33 Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

■ Centri storici di maggiore rilievo

MORFOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Altimetria

- Territori montani (ISTAT)
- Territori di collina (ISTAT)
- Territori di pianura (ISTAT)
- Territori montani (L.r. 16/99 e s.m.i.)



- Aree boscate
- Aree seminaturali nude e con vegetazione erbaceo-cespugliosa
- Aree agricole a prevalenti colture irrigue
- Aree agricole a prevalenti colture vemicine
- Aree urbanizzate e pertinenze
- Aree agricole a risicoltura
- 33 Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Tavola A - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio





Tavola B - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica



ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA E AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (IPLA, 2008)

- Nodi principali (Core areas)
- Nodi secondari (Core areas)
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Zone tampone (Buffer zones)
- Connessioni
- Aree di continuità naturale
- Aree di interesse naturalistico: aree protette, SIC, ZPS (Regione Piemonte)


QUALITA' DELLE ACQUE (ARPA, 2008)

Punti di rilevazione


- Elevata
- Buona
- Sufficiente
- Scadente
- Pessima

QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ARPA)

- Impianti qualificati in progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)
- Impianti qualificati in esercizio per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (2006)
- Certificazioni ambientali (Comuni di agenda 21: 2000/2006, Emas enti pubblici: 2008)



- Fenomeno gravitativo indifferenziato
Inventario fenomeni franosi
- Area inondata o inondabile
Carte delle inondazioni: periodo 1993-2000 per un tratto di F. Sesia, anno 1968
Carta delle aree inondate o inondabili alla scala 1:100.000
- Conoide
Carta dei conoidi delle Alpi piemontesi
Fotointerpretazione, dati preliminari (Non sono distinti i settori potenzialmente attivi)
- Schede eventi (XVII - XX secolo)
Banca Dati Geologica (aggiornamento: anno 2000)
- Valanga
Piano Assetto Idrogeologico
- Ambiti di integrazione territoriale (AIT)



PAI Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Aprile 2009)

- Dissesti derivanti dal PAI
- Dissesti derivanti dall'adeguamento dei PRG al PAI
- Fasce fluviali
- Fascia A
- Fascia B
- Fascia C
- Aree a rischio molto elevato (RME)
- Ambiti di integrazione territoriale (AIT)

Art. 32. La difesa del suolo

[1] Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.

[2] Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.

[3] Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

Indirizzi

[4] La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.

[5] Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000):

- a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
- b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino,
- c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.

[6] Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

Direttive

[7] I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

[8] La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed

idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

[9] I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.

[10] Le comunità montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

Art. 35. La rete delle risorse idriche

[1] L'acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a tal fine il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.

[2] Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo II "Misure di tutela qualitativa" ed il titolo III "Misure di tutela quantitativa".

[3] Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale.

[4] I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche.

[5] Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera nella loro interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l'obiettivo di agire contemporaneamente sui seguenti aspetti:

- a) la tutela delle acque;
- b) la protezione del rischio idraulico;
- c) la difesa del suolo;
- d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- e) la protezione e tutela degli ambienti naturali;
- f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
- g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili.

Indirizzi

[6] Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasformative, assumono i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonchè la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

[7] Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago; a tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti di loro competenza recepiscono le politiche condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all'interno dei Contratti di fiume o di lago.

Il Piano Paesaggistico Regionale

La Giunta regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ha adottato il primo Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il piano è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), a partire dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 con il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), con il quale sono stati condivisi i contenuti del piano stesso.

Il Ppr disciplina le proprie analisi e previsioni attraverso:

- la definizione del *quadro strutturale*, che definisce le risorse i caratteri e le opzioni di fondo da considerare ai fini delle scelte paesaggistico-ambientali, così come di quelle urbanistico-insediative, economiche-territoriali e infrastrutturali;
- l'individuazione degli *ambiti di paesaggio* e delle *unità di paesaggio*;
- il riconoscimento dei *beni paesaggistici*;
- la descrizione delle *componenti del paesaggio*;
- la rappresentazione della *rete di connessione paesaggistica*, costituita da elementi della rete ecologica, dalla rete storico-culturale e dalla rete fruitiva.

Il territorio regionale è stato suddiviso in *76 ambiti di paesaggio*, distintamente riconosciuti e analizzati secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i differenti caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il Ppr definisce per ciascun ambito, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani provinciali e locali.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non esaurisce il campo d'attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, scenico-percettivo e urbanistico-insediativo) la cui disciplina è necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorrono a diffondere sull'intero territorio regionale i valori paesaggistici.

Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, delle norme di attuazione del piano, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del Codice stesso.

In data 26 febbraio 2013, la Giunta regionale con DGR n. 6-5430 ha controdedotto alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Ppr, e ha adottato la riformulazione delle prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, che sostituiscono i corrispondenti commi dell'articolo 13 delle norme di attuazione adottate nel 2009.

Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare:

* Tavola P1 – Quadro strutturale

La tavola individua, descrive e analizza le principali componenti del territorio regionale. In essa sono evidenziati due sistemi fondamentali: quello territoriale e quello storico-paesistico. Il primo sistema, partendo dalla situazione esistente derivante dai vincoli di legge, viene

delineato attraverso la lettura delle principali caratteristiche territoriali (fattori naturalistico ambientali e fattori idrogeomorfologici). Parallelamente a questo tipo di lettura vi è quella che ha come riferimento il contesto storico nel quale il Ppr si cala: gli eventi storici, oltre a caratterizzare l'attuale situazione, rappresentano le condizioni essenziali per costruire un nuovo quadro di possibilità di sviluppo. Gli elementi individuati sono riassunti in fattori storico-culturali e in fattori percettivo-identitari.

Secondo quanto riportato nella Tavola P1 del Ppr, l'area in esame ricade nella rete idrografica e nelle fasce fluviali della rete principale. Alcune aree limitrofe all'area di indagine sono caratterizzati da buone attitudini alla coltivazione, appartenendo alle classi migliori di uso del suolo. Nelle vicinanze del corso del Fiume Tanaro, tuttavia, si snodano in maniera frammentaria e disgiunta, alcune aree definite dal Ppr come "Boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche". Nei pressi dell'area di intervento sono presenti fattori percettivo identitari quali versanti rilevanti della pianura che costituiscono anche punti di vista di importanza. La scala cartografica non consente tuttavia un dettaglio sufficiente per poter definire in maniera più puntuale quali siano le caratteristiche della tavola che riguardano strettamente l'intervento in progetto.

* Tavola P2 – Beni paesaggistici

La tavola individua i beni vincolati ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". In particolare sono identificati gli immobili e le aree vincolate ai sensi degli artt. 136–157 del D.lgs 42/2004, le aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs.42/2004, Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, lett. c) del medesimo decreto legislativo.

L'area in esame ricade nelle seguenti Aree tutelate per legge (Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs.42/04 e s.m.i.):

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lett. g).

L'area in esame di colloca all'esterno della perimetrazione di parchi e riserve nazionali o regionali.

Non si rileva, inoltre, la presenza di Immobili ed aree vincolate ai sensi degli artt. 136–157 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, lett. c) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

* Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio

La tavola individua gli ambiti e le unità di paesaggio, identificati non tanto da confini certi quanto piuttosto dalla evidenza degli aspetti geomorfologici, dalla presenza di ecosistemi naturali, di sistemi insediativi storici coerenti, dalla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. Sono rappresentate, inoltre, per ogni unità di paesaggio, le tipologie normative, raccolte in 9 tipi, diversamente connotati, per la dominanza di una componente paesaggistica o la compresenza di più componenti, per la resistenza e l'integrità delle risorse, come dettagliato all'art. 11 delle NtA.

L'area di intervento si inserisce nella tipologia normativa delle UP n. 4 Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, nell'Unità 6411 – Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese.

* Tavola P4 – Componenti paesaggistiche

La tavola individua le componenti paesaggistiche che caratterizzano il paesaggio piemontese. Sono suddivise in componenti e sistemi naturalistici (vette, crinali, fasce fluviali, praterie, prato-pascoli), componenti e sistemi storico-territoriali (viabilità storica e patrimonio ferroviario, strutture insediative storiche, nuclei alpini, sistemi di ville, vigne e giardini storici, aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico), componenti e caratteri percettivi (elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, belvedere, relazioni visive tra insediamento e contesto, aree rurali di specifico interesse paesaggistico, luoghi ed elementi identitari), componenti morfologico-insediative (tessuti urbani, aree rurali di montagna, aree rurali di pianura) e aree degradate, critiche e con detrazioni visive (puntuali e lineari).

Secondo quanto riportato nella Tavola P4 del PPR, l'area in esame ricade nella fascia fluviale interna e allargata (Art. 14 NtA) e in aree di elevato interesse agronomico (Art. 20 NtA). Nei pressi dell'area in oggetto si rileva la presenza, sebbene molto frammentata, di superfici a prevalente copertura boscata (art. 16 NtA). L'area in esame è caratterizzata, inoltre, dalla presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio, quali profili paesaggistici, belvedere, fulcri del costruito (art. 30 NtA). L'area vitivinicola esistente si configura come "Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità" (art. 32). Infine, l'abitato di Barbaresco si configura come centro storico di III rango (art. 24).


* Tavola P5 – Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

La tavola individua la rete ecologica regionale (corridoi, aree di connettività diffusa, fasce di connessione sovregionale), la rete storico culturale (mete di fruizione di interesse naturale/culturale, sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale, siti archeologici), la rete di fruizione (ferrovie, greenways, circuiti di interesse fruitivo, percorsi ciclo-pedonali, rete sentieristica, infrastrutture da riqualificare e da mitigare), le aree di progettazione integrata, le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Interesse Comunitario.

Secondo quanto riportato nella Tavola P5 del PPR, l'area in esame è interessata sia dalla rete ecologica regionale (presenza del corridoio da potenziare costituito dal Fiume Tanaro), sia da quella di fruizione (presenza della rete sentieristica). Inoltre, tra le aree di progettazione integrata, si rientra nelle aree dei contesti fluviali. Inoltre, si rileva la presenza di un punto di appoggio (*stepping stones*) costituito dal Sito di Interesse Regionale (SIR) degli Stagni di Mogliasso (cod. IT1160055), situato in Comune di Barbaresco, poco a monte dell'area di intervento.

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto:

Tavola P1 - Quadro strutturale



Fattori naturalistico-ambientali

- Boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e permanenti, connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche
- Praterie rupicole
- Prati stabili

Fattori storico-culturali

Rete viaria e infrastrutture connesse

- Direttrici romane
- Direttrici medievali
- Strade al 1860
- Linee ferroviarie al 1840
- Porti lacustri

Fattori idrogeomorfologici

- Crinali montani principali
- Crinali montani secondari
- Crinali collinari principali
- Crinali collinari secondari
- Cime e vette
- Orli e crinali di morena e di terrazzo antico
- Morene e terrazzi antichi
- Conoidi
- Laghi
- Rete idrografica
- Fasce fluviali della rete principale
- Area di prima classe di capacità d'uso del suolo
- Area di seconda classe di capacità d'uso del suolo
- Sistemazione consolidata a risaia
- Versanti con terrazzamenti diffusi

Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica

Centralità storiche per rango:



Centri storici

- Rifondazioni di età moderna
- Ricetti
- Città di nuova fondazione medievale
- Insediamenti e fondazioni romane
- Castelli e chiese isolate
- Insediamenti con strutture signorili caratterizzanti
- Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti

Poli della religiosità di valenza territoriale

- Grandi opere dinastiche e papali
- Sacri monti e santuari
- Grange cistercensi

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

- Presenza stratificata di sistemi linguistici di rilevanza storico-culturale
- Castelli rurali
- Cascinali di pianura
- Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei rurali
- Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei alpini

Sistemi e luoghi della produzione manifatturiera e industriale

- Poli della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Sistemi della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca
- Aste fluviali caratterizzate dalla presenza stratificata di impianti idroelettrici e infrastrutture connesse

Contesti territoriali per la villeggiatura e la fruizione turistica

- Rilevante presenza consolidata di luoghi di villeggiatura e infrastrutture connesse
- Stazioni idrominerali

Fattori percettivo-identitari





Elementi emergenti

- Versante rilevante dalla pianura
- Rilevi isolati e isole
- Fulcri visivi
- Punti di vista
- Strade panoramiche
- Paesaggi ad alta densità di segni identitari








Tavola P2 - Beni paesaggistici



Immobili ed aree vincolate ai sensi degli artt. 136-157 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. *

-  Vincolo individuato ex artt. 136-157 (DD.MM. 01/08/1985)
-  Vincolo individuato ex artt. 136-157
-  Vincolo individuato ex artt. 136-157 (non rappresentabile graficamente)
-  Alberi monumentali (L.R. 50/95 - elenco di cui alla D.G.R. n. 21-2254 del 27 febbraio 2006)

Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04 e s.m.i. *

-  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lett. b) **
-  I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c) **
-  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica (lett. d)
-  I ghiacciai e i circhi glaciali (lett. e)
-  I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lett. f) (Dati Regione Piemonte - Settori Pianificazione e Gestione Aree Protette)
-  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (lett. g) e confermati dalla L.R. 4/2009 (Dati Land Cover IPLA 2003) (Le rappresentazioni non comprendono le superfici forestali minori di 1 ha, non cartografabili alla scala di acquisizione della Land Cover)
-  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (lett. h)

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, lett. c) del D Lgs 42/04 e s.m.i.







-  Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (art. 33 delle N.d.A. PPR)
-  Tenimenti dell'Ordine Mauriziano (art. 33, c.7 delle N.d.A. PPR)


Tavola P3 - Ambiti e unità di paesaggio





 Ambiti di Paesaggio

 Unità di Paesaggio


 Confini comunali


 Comunità montane


 Comunità collinari


 Confini provinciali


Tipologie normative delle UP (art. 11)


 1. Naturale integro e rilevante


 2. Naturale/rurale integro


 3. Rurale integro e rilevante

 4. Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti

 5. Urbano rilevante alterato

 6. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

 7. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

 8. Rurale/insediato non rilevante


 9. Rurale/insediato non rilevante alterato

Tavola P4.5 - Quadro strutturale



Componenti e sistemi naturalistici

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Sistemi di vette e crinali montani e pademontani (art. 13)
-  Sistemi di crinali collinari (art. 31)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Fascia Fluviale Allargata (art. 14)
-  Fascia Fluviale Iritarna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Orti di terrazzo (art. 17)
-  Elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (bordati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie (art. 19)
-  Prati-pascoli, cospugliati e fasce a prateria permanente (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti e sistemi storico-territoriali

- Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):
-  Rete viaria di eta' romana e medievale
 -  Rete viaria di eta' moderna e contemporanea
 -  Rete ferroviaria storica
- Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):
- Torino
-  Struttura insediativa storica di centri con forte identita' morfologica (art. 24)
 -  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
 -  Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
 -  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
 -  Sistemi di ville, vigne e giardini storici (art. 26)
 -  Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
 -  Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
 -  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
 -  Poli della religiosita' (art. 28)
 -  Sistemi di fortificazioni (art. 29)









































Componenti e caratteri percettivi	Componenti morfologico-insediative	Aree degradate, critiche e con detrazioni visive
<p>Componenti e caratteri percettivi</p> <ul style="list-style-type: none">  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)  Belvedere (art. 30)  Fulcri del costruito (art. 30)  Fulcri naturali (art. 30)  Profili paesaggistici (art. 30)  Percorsi panoramici (art. 30)  Assi prospettici (art. 30) <p>Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):</p> <ul style="list-style-type: none">  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati  Bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali) <p>Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):</p> <ul style="list-style-type: none">  Aree sommitali costituenti fondali e skyline  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigtazione tra aree coltivate e bordi boscati  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali  Luoghi ed elementi identitari (art. 33) 	<p>Componenti morfologico-insediative</p> <ul style="list-style-type: none">  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7  "Insule" specializzate (art. 39) m.i.8  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9  Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (art. 40) m.i.10  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12  Aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13  Aree rurali di pianura con edificato rado (art. 40) m.i.14  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15  Porte urbane (art. 10)  Varchi tra aree edificate (art. 10)  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 10) 	<p>Aree degradate, critiche e con detrazioni visive</p> <ul style="list-style-type: none">  Elementi di criticità puntuali (art. 41)  Elementi di criticità lineari (art. 41)

Tavola P5 - Quadro strutturale



Nodi (Core Areas)

- Principali
- Secondari

Connessioni ecologiche

Corridoi

- ← Da mantenere
- ← Da potenziare
- ← Da ricostituire
- ← Esterni
- Punti d'appoggio (Stepping stones)

Aree di connettività diffusa

- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare
- Aree di continuità di discreta naturale da mantenere e monitorare
- Varchi ambientali
- Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
- Aree rurali in cui ricreare connettività diffusa
- Aree di discontinuità da recuperare e/o mitigare

Fasce di connessione sovraregionale

- Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
- Montane a buona naturalità e connettività
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

Rete di fruizione

- Ferrovie "verdi"
- Greenways regionali
- Circuiti di interesse fruitivo
- Percorsi ciclo-pedonali
- Rete sentieristica
- Infrastrutture da riqualificare
- Infrastrutture da mitigare

Sistema delle mete di fruizione

- Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)
- Accessi alle aree naturali
- Punti panoramici

Rete storico - culturale

- Mete di fruizione di interesse naturale / culturale (regionali, principali e minori)
- Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale*
- 1 - Sistema delle residenze sabaudes
 - 2 - Sistema dei castelli del Canavese
 - 3 - Sistema delle fortificazioni alpine
 - 4 - Sistema dei santuari e dei rotti del Biellese e del Verbanco Cusio Ossola
 - 5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
 - 6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormina, Roero e Monferrato
 - 7 - Sistema delle pievi allessandrine
 - 8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
 - 9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
 - 10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Veronese e Novarese
 - 11 - Sistema dell'insediamento Walser
 - 12 - Sistema degli ecomusei
 - 13 - Sistema dei Sacri Monti
- Siti archeologici (Legge 1089/39)

Aree di progettazione integrata

- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti periurbani di rilevanza regionale
- Contesti periurbani di rilevanza locale

Altri elementi cartografici

- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e relativa numerazione
- Siti di Interesse Comunitario (SIC) e relativa numerazione
- Siti di Interesse Regionale (SIR) proposti e relativa numerazione

Art. 11. Unità di paesaggio

[1]. Le determinazioni per ambiti di paesaggio di cui all'articolo 10 sono integrate da quelle relative alle singole unità di paesaggio costituenti ciascun ambito, e ne definiscono la tipologia. Tali unità, sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, integrità e dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, sono articolate in 9 tipologie normative come segue:

Tipologie normative	Caratteri tipizzanti
I naturale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi naturali relativamente integri, in ragione di fattori altimetrici o geomorfologici che tradizionalmente limitano le attività a quelle silvo-pastorali stagionali.
II naturale/rurale integro	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali a buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività innovative, e segnati da processi di abbandono.
III rurale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi insediativi rurali tradizionali, con consolidate relazioni tra sistemi coltivati (prevalentemente a frutteto o vigneto) e sistemi costruiti, poco trasformati da interventi e attività innovative in contesti ad alta caratterizzazione.
IV naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti	Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.
V urbano rilevante alterato	Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali.
VI naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali. In cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.
VII naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.
VIII rurale/insediato non rilevante	Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.
IX rurale/insediato non rilevante alterato	Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Indirizzi

[2]. Fermo restando quanto previsto dalla Parte IV, gli indirizzi da seguire in ogni UP per gli interventi e le forme di gestione sono orientati a rafforzare:

- a. *la coesione*: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività interna della UP, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell'immagine complessiva, particolarmente nelle UP caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, naturali o culturali;
- b. *l'identità*: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'UP, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesaggistica;
- c. *la qualità*: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la UP o che ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio interessato.

[3]. Gli indirizzi suddetti sono applicati nella formazione o nell'adeguamento al Ppr dei piani territoriali provinciali e dei piani locali.

Art. 14. Sistema idrografico

- [1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
- [2]. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:
- a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
 - b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
 - c. delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
- [3]. Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
- [4]. Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
- [5]. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Indirizzi

- [6]. Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
- a. nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
 - I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
 - b. nelle fasce "allargate" si provvede a:
 - I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;

II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

Direttive

- [7]. All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
- a. verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b. definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
- [8]. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Prescrizioni

- [9]. All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
- a. deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
 - b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

Art. 16. Territori coperti da boschi

- [1]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice.
- [2]. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative.
- [3]. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, i piani di settore, sulla base delle esigenze di tutela dei diversi tipi di macrohabitat che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, delle cenosi della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le destinazioni d'uso prevalenti tra le quali:
- a. protezione generale dell'assetto territoriale;
 - b. protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
 - c. naturalistica;
 - d. fruizione pubblica;
 - e. polifunzionale;
 - f. produttiva agricola e forestale.
- [4]. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, il Ppr persegue gli obiettivi di cui al quadro strategico e, in particolare, la manutenzione e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e del clima, la capacità turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

Indirizzi

- [5]. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, i piani di settore perseguono le seguenti finalità:
- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio di insediamenti e infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico o in quanto ubicati in stazioni vulnerabili;
 - b. valorizzare le produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
 - c. conservare ed accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
 - d. incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'insediamento di specie autoctone, in particolare querce e pino silvestre;
 - e. migliorare e riqualificare i popolamenti forestali nelle fasce fluviali e periacuali, con interventi mirati al miglioramento degli habitat presenti in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica e, nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano rallentare il flusso d'acqua;
 - f. limitare il rimboscimento o l'arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, zone umide, brughiere, in aree di crinale intervisibili, di cui alla lettera c., comma 1, articolo 31, e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale.

Direttive

- [6]. Nei territori coperti da bosco, di cui al comma 1, i piani di settore disciplinano i piani selvicolturali in modo che:
- a. valorizzino le specie spontanee rare e i popolamenti misti;
 - b. evitino la diffusione di robinia e altre specie esotiche;
 - c. limitino i tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate inferiori ai 5 ettari;
 - d. identifichino le zone forestali non a gestione attiva in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche per fini di stabilità del territorio.
- [7]. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala

idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboscimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Prescrizioni

- [8]. I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

- [1]. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate nella Tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
- [2]. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

Indirizzi

- [3]. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

- [4]. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a. riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
 - b. non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
 - c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
 - d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

Art. 24. Centri e nuclei storici

- [1]. Il Ppr riconosce e identifica nelle Tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
- [2]. Il Ppr distingue: nella Tavola P4:
- a. i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
 - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
 - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
 - III. altri centri di rilievo locale.
 - b. la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
 - I. gli insediamenti e le fondazioni romane;
 - II. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
 - III. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
 - IV. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
 - V. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);

- VI. i borghi e i nuclei alpini;
- VII. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
- VIII. gli aggregati rurali.

[3]. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
- b. la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
- c. il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Direttive

[4]. I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 21.

[5]. I piani locali:

- a. verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
- b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
 - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c. tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi, con particolare attenzione:
 - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
 - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale ecc.);
 - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;

- IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
- V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
 - I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
 - II. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

[1]. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:

- a. luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
 - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
 - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
- b. bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
 - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
 - II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.

[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c. salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
- d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

- [3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:
- a. istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
 - b. definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
 - c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
 - d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
 - e. subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da

parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

- [1]. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale mettendo in evidenza nella Tavola P4:
- a. le aree sommitali costituenti fondali;
 - b. i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
 - c. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione del coltivi distinguendo:
 - I. le risaie;
 - II. i vigneti;
 - d. i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento alla coincidenza con gli aspetti di cui all'articolo 19 e al comma 2 dell'articolo 25;
 - e. i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali.

Indirizzi

- [2]. I piani settoriali, in particolare quelli per l'agricoltura e la difesa del suolo, applicano il seguente indirizzo: devono tener conto dei caratteri delle aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, anche attraverso l'introduzione di incentivi specifici che premino le azioni di valorizzazione, soprattutto nei contesti evidenziati dal Ppr come particolarmente integri o minacciati o rari.

Direttive

- [3]. I piani territoriali provinciali, per la successiva lettera a., e i piani locali per le lettere b. e c.:
- a. individuano le aree che, per la particolare leggibilità da percorsi di grande frequentazione o luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, di cui all'articolo 30, devono mantenere l'evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l'integrità visiva degli assetti coltivati;
 - b. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree agricole di cui al comma 1 al fine di contribuire, per quanto di competenza, a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - c. definiscono specifiche normative, per l'utilizzo di materiali, e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e con i caratteri tradizionali dei luoghi, per la realizzazione di nuovi edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

Il Piano di Coordinamento della Provincia

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "*Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo*".

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il PTP di Cuneo, se per un verso ha voluto riaffermare la massima continuità concretamente praticabile con il documento regionale, sino ad assumere deliberatamente la stessa denominazione degli elaborati cartografici (le due serie rispettivamente della "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" in scala 1:50.000 e della "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio" in scala 1:25.000), si è però mosso nella direzione di introdurre alcune innovazioni significative nel glossario e nella strumentazione della Pianificazione Territoriale piemontese, alla ricerca di quelle condizioni di efficacia e di utilità imprescindibili per ottenere attenzione e riconoscimento sociale; consapevole con tutto ciò di agire in un panorama di politiche e provvedimenti che affolla ormai lo spazio amministrativo degli Enti Locali, sino a determinare il rischio per ogni nuova norma della irrilevanza o dell'oblio, per non dire del rifiuto palese.

La continuità con l'applicazione regionale è innanzitutto leggibile nella struttura della normativa di tutela paesistica ambientale ed in particolare nella considerazione rivolta al patrimonio storico-culturale.

Il Comune di Barbaresco è interessato da diverse politiche riguardanti il rafforzamento della competitività del sistema cuneese in ambito regionale, padano ed internazionale, la garanzia della equità socio-spaziale, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza del territorio provinciale, la valorizzazione della identità culturale e della qualità paesistica del territorio cuneese, la tutela della qualità biologica e della funzionalità ecologica del territorio cuneese, la riqualificazione dell'azione e della struttura dell'amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentare l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la qualità.

Tra queste, quella più rilevante per il progetto in oggetto e per il territorio ove sono previste le opere è la E.10 – *Politiche energetiche, con gli obiettivi di una riduzione delle emissioni in atmosfera, di rendere il sistema energetico provinciale meno vulnerabile, di aumentare l'indipendenza energetica della provincia, utilizzare la razionalizzazione e la sostituzione energetica come strumenti per creare nuovo sviluppo economico e occupazione a livello locale, attraverso [...] l'incentivazione di progetti di risparmio energetico (isolamento termico, manutenzione degli impianti, biogas, cogenerazione, recupero energia inceneritori, ecc.) e di produzione di energia di fonti rinnovabili (geotermia, eolico, solare, ecc.), la diffusione di piccole centrali idroelettriche nelle aree montane [...]*.

Al Piano Territoriale Provinciale sono allegate le seguenti carte (scala 1:150.000):

- Carta della capacità d'uso dei suoli

- Carta litologica
- Carta della natura
- Carta della naturalità della vegetazione
- Carta dell'inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale
- Carta dei paesaggi insediativi
- Carta dei valori culturali
- Carta delle tutele paesistiche


Entrando nello specifico dei contenuti delle tavole inerenti il progetto in oggetto (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero piano) si può osservare che i suoli collocati nei pressi dell'area di intervento, come precedentemente riportato, presentano caratteristiche idonee alla lavorazione e alle coltivazioni. Dal punto di vista degli elementi di rischio ambientale l'area in oggetto si colloca in zone di *Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni* e nelle aree fasciate dal PAI.

Per quanto concerne l'assetto naturale dell'area, si ricade in zone ad artificializzazione massima (grado 4) per la maggior parte del territorio mentre in prossimità del Fiume Tanaro si rilevano alcune aree a naturalità media (grado 2); non si rileva la presenza di parchi, aree protette, Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione speciale, ma si segnala la presenza a monte dell'area di intervento del Biotopo di Importanza Regionale (SIR) degli "Stagni di Mogliasso".

Infine, dal punto di vista paesaggistico, l'area rientra nell'ambito delle tutele paesistiche (fasce fluviali) e il centro di Barbaresco si configura come Centro storico di III rango. L'ambiente è quello tipico della pianura, con ambienti insediativi rurali delle colture specializzate. Tutta l'area della Langa (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra) è inoltre individuata come *"Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piano di competenza regionale da definire"*.

Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte e gli altri articoli delle NtA che hanno attinenza con il progetto in oggetto.

Carta dell'inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale



LEGENDA

ELEMENTI DELLA STRUTTURA AMBIENTALE

- Rete idrografica
- Specchi lacustri
- Crinali
- Vette

BERSAGLI

- Sistema antropico**
- Aree urbanizzate
 - Autostrade
 - Strade statali e provinciali
 - Strade comunali
 - Ferrovie

- Sistema naturale**
- Aree a naturalità "massima"

ELEMENTI DI VULNERABILITA'


- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde

ELEMENTI DI PERICOLOSITA'

- In relazione al rischio di dissesto**
- Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori a 50 anni
 - Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno superiori a 50 anni
 - Conoidi potenzialmente attive

- Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attività "torrenzia in tributari minori: da 1 a 2 casi nel periodo 1830-1981
 - Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attività "torrenzia in tributari minori: da 3 a 5 casi nel periodo 1830-1981
 - Frequenza dei fenomeni di trasporto di massa connessi alla attività "torrenzia in tributari minori: da 6 a oltre 10 casi nel periodo 1830-1981
 - Frane antiche e recenti
 - Crolli cartograficamente delimitabili
 - Crolli diffusi
 - Crolli incanalati
 - Indizi morfologici e strutturali di deformazione gravitativa profonda
 - Frane non cartografabili**
 - Settore di frana particolarmente attivo
 - Settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni incoerenti della copertura superficiale
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23
- In relazione al rischio idraulico**
- Fasce A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
 - Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
- In relazione al rischio di inquinamento**
- Stazioni di rilevamento che segnalano:
- Corsi d'acqua inquinati
 - Corsi d'acqua molto inquinati
 - Corsi d'acqua fortemente inquinati
 - Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali: area della Valle Bormida, province di At, Al e Cn (D.M. 22/09/1995)
- Limiti comunali
- Limite provinciale

Carta della natura



Naturalità della vegetazione

- Naturalità massima (grado 0)
- Naturalità alta (grado 1)
- Naturalità media (grado 2)
- Aree urbanizzate

- Aree protette
- Biotopi d'importanza comunitaria (SIC)
- Biotopi d'importanza regionale (SIR)
- Oasi naturalistiche (fonte: Piano Faunistico Venatorio)

- ²³ Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da piani territoriali e/o paesistici
- Circhi glaciali (Legge 431/85)
- Area al di sopra dei 1600 m.
- Laghi
- Fasce fluviali e lacustri sottoposte a vincolo paesistico

Elementi di vulnerabilità idrogeologica


- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde











Elementi di pericolosità in relazione al rischio idraulico

- Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce fluviali
- Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce fluviali

- Rete idrografica
- Limite provinciale

Carta dei paesaggi insediativi



-  Ambienti insediativi urbani a tessuto continuo
-  Ambienti insediativi urbani e rurali a dominante costruita e tessuto discontinuo
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi di pianura
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi asciutti
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi collinari
-  Ambienti insediativi rurali delle colture specializzate
-  Ambienti insediativi rurali delle colture agricole marginali
-  Ambienti alpini a dominante forestale, localmente interessati da insediamenti rurali
-  Ambienti collinari a dominante forestale, localmente interessati da insediamenti rurali
-  Ambienti non insediati naturali e seminaturali
-  Aree naturali e seminaturali in ambienti intensivi di pianura
-  Acque
-  Nuclei rurali e alpini, villaggi alpini
-  Centri frazionali
-  Rete idrografica

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica

1. Sono soggetti alla disciplina di tutela paesaggistica i beni di cui all'articolo 134 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. La disciplina di cui al 1° comma si esercita nelle forme e nei modi individuati dalla L.R. 20/89 e dal D. Lgs. 42/2004.
3. Si richiamano le norme di tutela degli Alberi monumentali (L.R. 50/1995), il cui elenco è riportato nell'allegato G.

Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua superficiali sono riportati nelle tavole della cartografia di piano della serie CTP e comprendono quelli di rilievo regionale (corsi d'acqua principali) e quelli di interesse locale.
2. Riconoscendo il ruolo che la morfologia geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecosistema ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita attraverso un processo di rinaturazione degli stessi.
3. I comuni in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:
 - a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
 - b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.
4. Negli ambiti di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua principali di cui all'art. 20 del P.T.R. i P.R.G. dispongono, nel rispetto delle disposizioni del PAI, l'esclusione di interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti individuando, ove del caso, interventi di bonifica di eventuali siti interessati dalla presenza di detti impianti.
5. Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete principale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.
6. Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, potrà promuovere studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai fiumi, che segnano la toponomastica idraulica della Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura (Bormida, Belbo, Tanaro, Ellero, Pesio, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita, Po). Attraverso gli studi verranno espressi indirizzi per il miglioramento naturalistico e la fruizione di tali aree affidati ai Progetti di Valorizzazione Ambientale e Piani Paesistici Locali. Gli studi affrontano i problemi comuni alle integrazioni della valorizzazione paesistica e naturalistica con i contenuti del Piano Direttore delle risorse idriche e del Piano di tutela delle acque (ai sensi del D.lgs 152/2006).

Art. 2.7 - Il Sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale

1. Il Sistema provinciale delle aree protette -costituito dai Parchi naturali regionali, dalle Riserve naturali e dalle Aree naturali protette d'Interesse Locale (ANPIL)-, le Aree di individuazione delle Rete Natura 2000 -costituite dai Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS)- e le Aree di conservazione naturale -costituite dai Siti di importanza regionale (SIR)-, formano la Rete Ecologica Provinciale.

2. Il P.T.P. specifica nei successivi artt. 2.8, 2.9, 2.10 norme e indirizzi per i comuni, rimandando a successivi studi ulteriori direttive di valenza territoriale.

Art 2.9 – Aree di individuazione della Rete Natura 2000

1. Sono classificate come aree della Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) indicate dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli"), riportate nella cartografia serie CTP ed elencate in dettaglio nell'allegato H.

2. Sono classificati Siti di Importanza Regionale (SIR) le aree che rivestono interesse conservazionistico a livello regionale, provinciale o locale, riportati nella cartografia serie CTP ed elencati in dettaglio nell'allegato H.

3. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati , potrà farsi carico di identificare per le aree di individuazione della Rete Natura 2000 i soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei siti stessi.

4. Nelle aree di individuazione della Rete Natura sono consentiti gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali; i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

a) individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;

b) esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;

c) distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;

d) particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;

e) divieto di apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale; - deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

5. I Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici acquisiscono la perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il loro territorio comunale e possibilmente per tali aree e per un loro conveniente intorno:

- redigono uno studio conoscitivo finalizzato ad aggiornare il loro sistema informativo territoriale in merito ai seguenti temi:

- un uso del suolo a taglio agrovegetazionale;

- qualità delle acque dei corpi idrici presenti nel SIC;

- valutazione della biodiversità degli habitat e delle specie presenti nel SIC;

- valutazione della connessione ecologico-funzionale con gli ambienti naturali presenti lungo le fasce perimetrali del SIC;

- presenza di sorgenti di impatto;
- applicano le appropriate forme di tutela e gestione ai fini della conservazione dei valori naturali ivi presenti;
- redigono la relazione d'incidenza delle previsioni di piano ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del regolamento regionale 16.11.2001 n. 16/R;
- propongono alla Regione eventuali perfezionamenti della perimetrazione dei SIC.

Art. 2.13 - Centri storici

1. Sono individuati topograficamente dal P.T.P., mediante apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie CTP, i tessuti storici relativi agli insediamenti con popolazione agglomerata al Censimento della popolazione del 1871 o con funzioni di rango territoriale, nonché i restanti centri storici segnalati nella Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici della Regione Piemonte.

2. Il P.T.P. prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;

b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;

c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;

d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme;

e) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;

f) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico;

g) tutela e ripristino delle pavimentazioni originarie o consone con la tradizione locale, evitando processi di impermeabilizzazione dei suoli;

h) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle componenti ambientali poste al contorno;

i) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alla fruizione culturale e ricreativa.

3. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

a) a recepire, verificare, adeguare e integrare l'elenco dei centri storici operato dal P.T.P. con l'individuazione di eventuali altri tessuti storici, ivi compresi i borghi rurali e i villaggi alpini, di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;

b) a verificare e definire la perimetrazione dei centri storici, prestando particolare attenzione alle aree inedificate di margine, funzionalmente e/o paesisticamente connesse ad edifici facenti parte del tessuto storico quali parchi e giardini, fossati, ecc.;

c) a recepire, verificare ed integrare il sistema conoscitivo attivato dal P.T.P. anche con l'Archivio dell'Insediamento Storico per quanto attiene funzioni, caratteristiche e dotazione architettonica ed urbanistica dei tessuti storici di rango A e B;

d) ad individuare il contesto paesistico percettivo da tutelare per salvaguardare l'integrità del tessuto;

e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e succ. mod. avendo riguardo agli obiettivi di cui al precedente punto 2, anche attraverso la

predisposizione di abachi tipologici che consentano una migliore definizione ed applicazione della normativa;

f) ad individuare i tessuti edilizi da sottoporre a piani di recupero unitari ed ad individuare politiche atte a contrastare i processi di abbandono e defunzionalizzazione dei tessuti storici, anche attraverso la formazione di P.V.A di cui all'art. 5.2 e di PRUIS di cui all'art. 5.3.

g) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi;

h) a tutelare con specifiche norme i tessuti urbani soggetti ad impoverimento funzionale (eccessiva residenzializzazione, assenza di funzioni terziarie, turistiche, commerciali, piccole artigianali), anche favorendo l'incremento di nuove attività commerciali e artigianali, valutando in ogni caso l'impatto in termini di traffico e di sosta veicolare.

4. Il P.T.P. richiede le seguenti modificazioni alla classificazione proposta dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.R.:

a) classificazione come centri di grande rilevanza regionale (classe A) dei centri storici di Saluzzo, Mondovì, Bra, Savigliano, Fossano, unitamente ai centri storici di Cuneo e Alba già classificati dal P.T.R.

b) classificazione come centri di notevole rilevanza regionale (classe B) dei centri storici di Benevagienna, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Gressio, Grinzane Cavour, Ormea, Racconigi, Serralunga d'Alba, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

c) classificazione come centri di media rilevanza regionale (classe C) dei centri storici di Bagnasco, Barolo, Cardè, Casalgrasso, Castellinaldo, Cavallerleone, Centallo, Corneliano d'Alba, Farigliano, Genola, La Morra, Margarita, Murello, Narzole, Piasco, Piozzo, Pollenzo, Rocca de' Baldi, Saliceto, S. Michele Mondovì, Sanfrè, Santuario di Vicoforte, Valdieri e Villafalletto, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

5. Le classificazioni del P.T.R. così come integrate dal P.T.P. (allegato A) costituiscono riferimento per orientare le politiche di promozione e valorizzazione e incentivo, anche ai fini della formazione dei Programmi di tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui al successivo articolo 5.2.

Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI)

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT le fasce di tutela fluviale A e B già definite dal PSFF e dal PAI entro le quali valgono le limitazioni stabilite dal PAI stesso. Le eventuali precisazioni topografiche definite, anche successivamente, in attuazione delle disposizioni del PAI citato saranno in ogni caso prevalenti sulla rappresentazione cartografica delle tavole della serie IGT.

2. La Provincia, d'intesa con l'Autorità di Bacino del Po e la Regione Piemonte, promuove la formazione di studi idraulici e geologici, atti a fornire puntuali indicazioni circa le limitazioni necessarie alla sicurezza dei luoghi da estendere all'intera rete idrografica provinciale a partire dai corsi d'acqua di interesse regionale di cui all'art. 20 del P.T.R., nonché ai versanti interessati da problemi di dissesto.

3. I Comuni classificati sismici, ai sensi della DGR 17.11.2003 n. 61-11017 (vedi allegato F), devono rispettare le vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie in materia di sicurezza sismica. I Comuni classificati come Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 445/1908 devono seguire le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie con particolare riguardo a quanto prescritto dalla legge 64/1974.

4.2. - Ambiti di operatività e gestione idrogeologica

1. La gerarchizzazione del reticolo idrografico è definita dalla Regione Piemonte (art. 59 e art. 60 comma 3, L.R. n. 44/2000); la Provincia può concorrervi attraverso i piani territoriali provinciali, come previsto dall'art. 60 comma 3 della medesima legge, a seguito della sigla delle Intese tra Provincia, Regione e, nella fattispecie, Autorità di Bacino del Po.
2. La Provincia in coordinamento con la Regione, individua i Bacini idrografici per i quali redigere lo studio di bacino atto a definire la pericolosità idraulica, promuovendo e sostenendo la cooperazione di Comuni, Comunità Montane e Collinari e Agenzie tecniche e soggetti privati, per la gestione ambientale del territorio e la corretta manutenzione delle opere idrauliche.
3. Per tali Bacini la Provincia forma, con il concorso degli enti interessati, programmi pluriennali di intervento e manutenzione in attuazione degli articoli, dal 13 al 17, del P.A.I.
4. I programmi di cui al precedente comma possono assumere la veste di Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 1.12 e all'art. 5.4 delle presenti norme.

Il Piano Regolatore Generale Comunale

Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Barbaresco è stato approvato con delibera del C.C. n. 34 del 14/12/2011. Ai sensi del suddetto Piano Regolatore, l'area di intervento ricade nelle fasce fluviali del piano stralcio e in classe IIIa di pericolosità geomorfologica. Di seguito è riportato uno stralcio del documento di pianificazione comunale, mentre per un maggior dettaglio si rimanda alla tavola di progetto A3-4a "Planimetria su base stralcio PRGC Barbaresco" allegata al presente studio.



LEGENDA



DELIMITAZIONE NUCLEO STORICO



DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO



NUCLEO FRAZIONALE RURALE



AREE A STANDARDS PER L'ISTRUZIONE, PER ATTREZZATURE RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, AMMINISTRATIVE, PARCHI, PER IL GIOCO E LO SPORT



AREE PER PARCHEGGI



ZONE DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE



AREE E FASCE DI RISPETTO



AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI INDICE DI DENSITA' FONDIARIA 0,90 MC/MQ



AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI INDICE DI DENSITA' FONDIARIA 0,70 MC/MQ



AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI INDICE DI DENSITA' FONDIARIA 0,50 MC/MQ



IMPIANTO ARTIGIANALE CONFERMATO NELLA PROPRIA UBICAZIONE



AREE ARTIGIANALI INDUSTRIALI CON OBBLIGO DI P.E.C.



AREA ATTREZZATA MULTIFUNZIONALE



AREA DI TUTELA PER FUTURO AMPLIAMENTO DEL CENTRO ABITATO



AREA BOSCHIVA E COLTIVA PROTETTA



FABBRICATO PER IL QUALE E' AMMISSIBILE L'AUMENTO DI 400 MC



PISTA CICLABILE

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDONEITA' ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA (CIRC. REG. 7LAP)



CLASSE II - SETTORI CON MODESTE LIMITAZIONI URBANISTICHE



CLASSE IIIa - SETTORI NON EDIFICATI INIDONEI A NUOVI INSEDIAMENTI



CLASSE IIIb - SETTORI EDIFICATI INIDONEI A NUOVI INSEDIAMENTI

PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI



LIMITE TRA FASCIA A E FASCIA B




LIMITE TRA FASCIA B E FASCIA C

La quasi totalità delle opere in progetto è ubicata in comune di Barbaresco, di cui sono stati riportati i relativi stralci; l'edificio costituente la cabina di consegna parte del tracciato dell'elettrodotto interrato sono invece localizzati in comune di Castagnito.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castagnito è stato approvato con D.G.R. n. 17-3222 del 26/06/2006 e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 06/07/2006. Di seguito si riportano alcuni stralci relativi all'area in esame, rimandando alle tavole allegate per ulteriori dettagli. L'area in esame ricade in classe IIIa di pericolosità geomorfologica e nella fascia soggetta alla legge Galasso. È necessario però sottolineare come il progetto in esame preveda la realizzazione di un elettrodotto interrato al di sotto della strada interpodereale a fondo asfaltato esistente per il collegamento tra la centrale e la cabina elettrica che sarà ubicata nella zona industriale di Castagnito, in località Baraccone. L'elettrodotto interrato avrà una lunghezza complessiva di poco inferiore ai 1200 m; il suo tracciato ricadrà in parte in comune di Barbaresco (per circa 250 m) ed in parte in comune di Castagnito (per circa 950 m).

Il Piano di Classificazione Acustica

Il Comune di Barbaresco, ai sensi della Legge 445/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ha adottato una zonizzazione acustica del territorio comunale ai fini della determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.



VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITA' (DPCM 14-11-97)

CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO	COLORE
		08:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00	06:00-22:00	22:00-06:00		
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)	Verde	verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)	Giallo	giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)	Arancione	arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)	Rosso	rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)	Viola	viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	Blu	blu

Come dettagliato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata al presente progetto, dalle tavole del PCA si osserva che l'area oggetto d'intervento è ascritta in Classe III (Aree miste), pertanto, secondo la tabella A del DPCM del 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), il sito risulta soggetto al rispetto dei seguenti limiti di emissione (da verificare al perimetro):

- 55 dB(A) per il periodo di riferimento diurno (TR6-22)
- 45 dB(A) per il periodo di riferimento notturno (TR22-6).

Per i ricettori inseriti nella medesima classe sono prescritti i seguenti limiti assoluti di immissione:

- 60 dB(A) per il periodo di riferimento diurno (TR6-22)
- 50 dB(A) per il periodo di riferimento notturno (TR22-6)

Si riportano di seguito le definizioni di legge relative alla Classe III: rientrano in questa classe *"le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici"*.

Il Piano di Bacino e il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità è costituito dal piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1).

Il legislatore, nella Legge 183/89, ha comunque previsto una certa gradualità nella formazione del piano e la facoltà di mettere a punto anche altri strumenti più agili, più facilmente adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o in assenza di precedenti regolamentazioni.

Tali strumenti, previsti, in parte, fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.

Il comma 6-ter dell'art. 17 della L. 183/89 introduce, quale strumento di pianificazione settoriale, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, i Piani stralcio. Il piano di bacino può dunque essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi interrelate alle finalità indicate dal comma 3 dell'art. 17.

I piani stralcio sono, dunque, atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

La determinazione del rischio idraulico e idrogeologico, riferito ad unità elementari costituite dai confini amministrativi, deriva dalla valutazione della pericolosità, connessa alle diverse tipologie di dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto socio-economico e infrastrutturale potenzialmente soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi di fenomeni di dissesto. Questa procedura di valutazione consente l'assegnazione di quattro classi di rischio (moderato, medio, elevato, molto elevato) alle unità elementari con cui è stato suddiviso il territorio del bacino idrografico (comuni). La caratterizzazione, fondata su una procedura di quantificazione numerica e condotta per tutti i comuni per i quali la porzione prevalente del territorio ricade nel bacino idrografico, è di tipo qualitativo (Allegato 1 all'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici: Elenco dei comuni per classi di rischio).

Il Comune di Barbaresco rientra nella classe di rischio elevato R3 (*sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale*).

Per le Tavole di delimitazione delle fasce fluviali l'area nella quale ricadono gli interventi previsti a progetto, in sponda sinistra del F. Tanaro è compresa nella fascia A.

Di seguito è riportato uno stralcio della cartografia relativa alla tavola di delimitazione delle fasce fluviali Foglio 193 Sez. IV Castagnole delle Lanze, Tanaro 10.



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti



Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter

Tavole di delimitazione delle fasce fluviali





FOGLIO 193 SEZ. IV - Castagnole delle Lanze


TANARO 10



Scala 1:25.000



LEGENDA

	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
	limite (*) esterno della Fascia C
	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C



Elementi conoscitivi	
	area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite del progetto (solo per i corsi d'acqua per i quali è disponibile lo specifico approfondimento)
Inquadramento	
	rimando ad altra tavola e numero della tavola

(*) il limite è individuato dal bordo interno del graficismo

Le Linee Generali di Assetto Idrogeologico per il Bacino del Tanaro riportano quanto segue “nel tratto medio, da Alba a Felizzano la fascia di esondazione (fascia B) è delimitata nel primo tratto in funzione dei limiti morfologici naturali di contenimento della piena di riferimento; nel secondo tratto, da Asti a valle, è prevalentemente di progetto, con il limite determinato tramite opere di contenimento dei livelli idrici. Le opere strutturali sono individuate nel contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali e nella difesa delle Città di Alba e di Asti [...]”.

Il Piano di Tutela delle Acque

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. In attuazione della Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 152/1999, successivamente confluito nel decreto legislativo 152/2006, il PTA costituisce il documento di pianificazione generale contenente gli interventi volti a:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il territorio piemontese presenta, conformemente alla disposizione a semicerchio della catena montuosa delle Alpi occidentali, una rete idrografica disposta a raggiera, ripartita nei due sistemi di drenaggio dei deflussi del Po e del Tanaro, confluenti all'estremo limite orientale della Regione. Gli aspetti morfologici, orografici e idrologici molto diversi fra di loro hanno richiesto, per la loro caratterizzazione, una schematizzazione dei comparti acque superficiali e acque sotterranee.

La prima schematizzazione adottata ha individuato sia il reticolo idrografico principale che il cosiddetto sistema idrogeologico di pianura, differenziando quest'ultimo dal settore montano, pedemontano e collinare.

Inoltre, per le necessità funzionali alle esigenze di Piano, il territorio regionale è stato suddiviso in unità sistemiche di riferimento rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee, le cui aree presentano caratteristiche omogenee rispetto a schematizzazioni di tipo idrografico, amministrativo o geomorfologico, come illustrato di seguito.

Il PTA distingue i corpi idrici del territorio regionale in:

- corpi idrici significativi;
- corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere un'influenza rilevante sui corpi idrici significativi;
- corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale;

e individua le Aree a specifica tutela:

- Aree sensibili
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
- Zone di protezione e aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
- Aree ad elevata protezione
- Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali

Si analizzano di seguito i contenuti delle tavole di piano (che di fatto esemplificano i contenuti dell'intero documento):

* Tavola 1 – Unità sistemiche di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità ambientale.

L'area in oggetto rientra nella perimetrazione dell'area idrografica AI20 – Basso Tanaro. Il fiume Tanaro è compreso, ai sensi dell'art. 18 "Obiettivi di qualità ambientale" delle NtA del Piano di Tutela delle Acque, tra i Corsi d'acqua naturali significativi, per i quali "Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;

c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999."

* Tavola 2 – Unità sistemiche di riferimento delle acque sotterranee e corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità ambientale.

L'area in oggetto si colloca nella macroarea di riferimento per l'acquifero superficiale MS14 – Fondovalle Tanaro e nell'area idrologicamente separata AT01 - Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro.

* Tavola 3 – Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e acque destinate agli sport di acqua viva.

Il Fiume Tanaro non rientra tra i corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento.

* Tavola 4 – Aree sensibili

L'area in oggetto non rientra nella perimetrazione delle aree sensibili ai sensi del PTA.

* Tavola 5 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

L'area in oggetto non rientra nella perimetrazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.

* Tavola 6 – Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari

L'area in oggetto si colloca in aree con indice di vulnerazione IV4.

* Tavola 7 – Aree ed elevata protezione

L'area in oggetto si colloca all'esterno di aree protette nazionali o regionali e non interessa S.I.C. o Z.P.S.

* Tavola 8 – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano

L'area in oggetto non ricade nella perimetrazione di zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

La cartografia allegata alla monografia AI20 – Basso Tanaro fornisce alcuni elementi di dettaglio dell'area idrografica di interesse. Si analizzano i contenuti delle tavole più rilevanti.

* Tavola 3 – Vincoli esistenti

La tavola in oggetto del PTA individua la presenza a monte dell'area di intervento del Sito di Importanza Regionale degli Stagni di Mogliasso (IT1160055).

* Tavola 4 – Rete di monitoraggio e stato di qualità dei corpi idrici a specifica destinazione
A valle dell'area di intervento è presente una stazione di monitoraggio chimico-fisico e biologico delle acque superficiali su corsi d'acqua naturali.

* Tavola 5 – Pressioni (prelievi e scarichi)

Si rileva la presenza a monte e a valle dell'area di intervento di scarichi civili e industriali trattati.

* Tavola 7 – Pressioni (usi suolo e attività antropiche)

La maggior parte dei terreni limitrofi alla zona di intervento sono classificati dal PTA come zone agricole eterogenee.

* Tavola 8 – Stato quantitativo

Per quanto concerne lo stato quantitativo delle acque superficiali nella sezione di chiusura del Tanaro a monte della confluenza con il Po si rilevano i seguenti dati: volume teorico naturale 3660 Mm³/anno; volume DMV2008 402 Mm³/anno; Volume prelievi irrigui 1162 Mm³/anno. Per quanto riguarda lo stato quantitativo delle acque sotterranee l'area in oggetto si colloca in classe D "L'impatto antropico è nullo o trascurabile ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica".

* Tavola 9 – Stato ambientale D. Lgs. 152/99


La caratterizzazione ecosistemica dei corsi d'acqua superficiali nel tratto di interesse risulta critica. Lo stato ambientale dei corsi d'acqua superficiali (misurato poco a valle dell'area di intervento) risulta essere sufficiente. Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei risulta particolare.

* Tavola 10 – Criticità quali-quantitative

Lo stato di criticità quantitativo per i corsi d'acqua superficiali (rispetto al regime idrologico naturale del corso d'acqua) risulta Basso "*Impatto basso dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per meno di 30 giorni/anno*". Dal punto di vista qualitativo si rileva che il tratto di corso d'acqua in esame presenta forti criticità di tipo chimico, fisico e biologico.




Nelle pagine seguenti si riportano i principali estratti cartografici delle tavole sopra descritte.

Tavola 3 (AI20) - Vincoli esistenti







TAV. 3 - VINCOLI ESISTENTI


Aree protette

-  Aree protette Nazionali
-  Aree protette Regionali
-  Parco Provinciale (Lago di Candia)

Aree di interesse comunitario e regionale

-  S.I.C. - siti di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE "Habitat")
-  S.I.R. Siti di Interesse Regionale (biotopi)
-  Z.P.S. - Zone di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE "Uccelli")

 **Campi pozzi idropotabili di interesse regionale**

 **Aree individuate dal PAI - PSFF (fascia B)**

Acque dolci che richiedono protezione

Classificazione dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 130/92







- Tratto ad acque ciprinicole
 -  Richiede interventi di miglioramento
 -  Richiede interventi di protezione
- Tratto ad acque salmonicole
 -  Richiede interventi di miglioramento
 -  Richiede interventi di protezione
-  **Acque destinate agli sport di acqua viva**

Tavola 4 (AI20) - Rete di monitoraggio e stato di qualità dei corpi idrici a specifica destinazione



**TAV. 4 - RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
 E STATO DI QUALITA' DEI CORPI IDRICI A
 SPECIFICA DESTINAZIONE**

Stazioni monitoraggio acque superficiali

- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico (Tipologia A)
- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico e di qualità dell'acqua (Tipologia B)
- ▲ Stazioni di monitoraggio automatico con sensore idrometrico, di qualità dell'acqua e sedimentatore (Tipologia C)
- ▲ Sezioni di monitoraggio chimico - fisico (cf) e biologico (b) su corsi d'acqua naturali
- ▲ Sezioni di monitoraggio chimico - fisico (cf) e biologico (b) su canali
- ▲ Punto di campionamento del monitoraggio delle acque dolci per la vita dei pesci (D.Lgs. 130/92)

Stazioni di monitoraggio acque sotterranee

Acquifero superficiale

- ▲ Punti manuali
- ▲ Punti in automatico
- ▲ Stazione manuale monitoraggio chimico - fisico

Acquifero profondo


- ▲ Punti in automatico
- ▲ Stazione manuale monitoraggio chimico - fisico

▲^{A2} Acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile (ex D.P.R. 515/82)

Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (D.Lgs. 130/1992)

- ▲ Stazione non conforme ai limiti
- ▲ Stazione conforme ai limiti

Tavola 5 (AI20)- Pressioni (prelievi e scarichi)




TAV. 5 PRESSIONI - PRELIEVI E SCARICHI

Acque superficiali



**Grandi derivazioni, grandi prelievi (l/s)
(fonte Catasto Derivazioni, 2003)**



Infrastrutture (condotte e canali)




**Prese ad uso idropotabile (l/s)
(fonte Catasto SCI, 2000)**



Acquifero profondo

**Pozzi ad uso idropotabile (m³/anno)
(Fonte Catasto SCI, 2000)**



Campi pozzi idropotabili di interesse regionale

**Pozzi ad uso industriale (Mm³/anno)
(dato su base comunale)**



**Sorgenti uso idropotabile
(Fonte Catasto SCI, 2000)**

Scarichi

Scarichi produttivi




Scarichi civili trattati (A.e.)



**Scarichi civili non trattati
Punti di recapito superficiale**

Tavola 7 (AI20)- Pressioni (usi suolo e attività antropiche)




TAV. 7 PRESSIONI - USO DEL SUOLO E ATTIVITA' ANTROPICHE

- Attività antropiche**
- Impianti a rischio di incidenti rilevanti
 - Siti inquinati (interventi a breve termine)
 - Aree inquinate di interesse nazionale
- Discariche**
- prima categoria
 - seconda categoria tipo A-B-C
- Cave e miniere**

Principali categorie di uso suolo

- Zone urbanizzate
- Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione
- Zone estrattive, discariche e cantieri
- Zone verdi artificiali non agricole
- Seminativi (escluse le risaie)
- Risaie
- Colture permanenti
- Prati stabili
- Zone agricole eterogenee
- Zone boscate
- Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
- Zone aperte a vegetazione rada o assente
- Corsi d'acqua, canali e idrovie Bacini d'acqua

Tavola 9 (AI20)- Stato ambientale D. Lgs. 152/99



TAV. 9 STATO AMBIENTALE D.Lgs. 152/99

Stato ambientale dei corsi d'acqua superficiali sul biennio 2001 - 2002

- ▲ Elevato
- ▲ Buono
- ▲ Sufficiente
- ▲ Scadente
- ▲ Pessimo

Caratterizzazione ecosistemica dei corsi d'acqua superficiali

- Compromessa
- Critica

Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei sul biennio 2001 - 2002

Acquifero superficiale


Acquifero profondo

- | | |
|--|--|
| ⬠ Elevato | ⬠ Elevato |
| ⬠ Buono | ⬠ Buono |
| ⬠ Sufficiente | ⬠ Sufficiente |
| ⬠ Scadente | ⬠ Scadente |
| ⬠ Particolare | ⬠ Particolare |
| ⬠ Scadente-Particolare | ⬠ Scadente-Particolare |

Stato ambientale dei laghi significativi sul biennio 2001 - 2002

- | | | |
|---|--|---|
| Classe 1 | Classe 3 | Classe 5 |
| Classe 2 | Classe 4 | |

Tavola 10 (AI20)- Criticità quali-quantitative



TAV. 10 CRITICITA' QUALI - QUANTITATIVE

Corpi idrici superficiali

Stato quantitativo
 Stato di criticità quantitativo (rispetto al regime idrologico naturale del corso d'acqua)

- Alto - Forte impatto dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per più di 100 giorni/anno*
- Medio - Impatto medio dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per di 30 - 99 giorni/anno*
- Basso - Impatto basso dei prelievi con portate in alveo inferiori al DMV per meno di 30 giorni/anno*

Criticità qualitativa

- Tratti di corsi d'acqua a specifica destinazione per la vita dei pesci in regime di recupero*
- Assetto ecologico in classe di degrado critico e compromesso*
- Tratti di corsi d'acqua a forte criticità di tipo chimico - fisico - biologico*

Corpi idrici sotterranei

Stato quantitativo

- Classe B - L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e sostenibile sul lungo periodo*
- Classe C - Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti*

Criticità qualitative

- Porzioni di territorio suscettibili di inquinamento di origine diffusa*
- Porzioni di territorio suscettibili di inquinamento da nitrati*

Situazioni di compromissione da:

- Solv. Solventi clorurati*
- FST Prodotti fitosanitari*
- NO3 Nitrati*
- Acquifero superficiale*
- Acquifero profondo*
- Acquifero superficiale*
- Acquifero profondo*

} *Soglia di attenzione*

} *Contaminazione conclamata*

- Situazione di degrado qualitativo ricadente nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi*

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE

Strategia Energetica Nazionale

Nel mese di marzo del 2013 è stato approvato il documento "Strategia energetica nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile". Tale documento costituisce un importante riferimento pianificatorio nazionale in materia di energia e va a colmare una grave carenza che a lungo ha caratterizzato il nostro Paese per quanto riguarda il settore energetico (l'ultimo Piano energetico Nazionale risale ad oltre vent'anni fa, con le Leggi 9 del 1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" e 10 del 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia").

La realizzazione della strategia proposta consentirà un'evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il superamento degli obiettivi europei "20-20-20", con i seguenti risultati attesi al 2020 (in ipotesi di crescita economica in linea con le ultime previsioni della Commissione Europea):

- Significativa riduzione dei costi energetici e progressivo allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei. In particolare, è possibile un risparmio di circa 9 miliardi di euro l'anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas (pari oggi a circa 70 miliardi). Questo è il risultato di circa 4-5 miliardi l'anno di costi aggiuntivi rispetto al 2012 (legati a incentivi a rinnovabili/efficienza energetica e a nuove infrastrutture), e circa 13,5 miliardi l'anno di risparmi includendo sia una riduzione dei prezzi e degli oneri impropri che oggi pesano sui prezzi (a parità di quotazioni internazionali delle *commodities*), sia una riduzione dei volumi (rispetto ad uno scenario di riferimento inerziale).
- Superamento di tutti gli obiettivi ambientali europei al 2020. Questi includono la riduzione delle emissioni di gas serra del 21% rispetto al 2005 (obiettivo europeo: 18%), riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale (obiettivo europeo: 20%) e raggiungimento del 19-20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi (obiettivo europeo: 17%). In particolare, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico al pari del gas con un'incidenza del 35-38%.
- Maggiore sicurezza, minore dipendenza di approvvigionamento e maggiore flessibilità del sistema. Si prevede una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno (rispetto ai 62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020), con la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero. Ciò equivale a circa 1% di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo.
- Impatto positivo sulla crescita economica grazie ai circa 170-180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella *green e white economy* (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema.

Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto avviate o in corso di definizione:

- La promozione dell'Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati e su cui il potenziale di miglioramento è ancora significativo.
- La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
- Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei ('20-20-20'), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
- Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
- La ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
- Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
- La modernizzazione del sistema di *governance* del settore, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostri processi decisionali.

In merito agli impianti idroelettrici, l'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 387/03 permette "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi...".

Il 10 settembre 2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che contiene le linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.Lgs 387/03 e le linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Piano Energetico-Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) è un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia.

Il lungo processo di appropriazione da parte delle Regioni del governo della risorsa energetica del proprio territorio attraverso le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e 10, la rilevante riforma introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul decentramento delle competenze amministrative dello Stato, aveva già consentito alle Regioni di orientare le proprie scelte territoriali, di intervenire non solo nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili ma degli assetti energetici nei settori della produzione, del trasporto e della distribuzione, di armonizzare nei provvedimenti concreti le diverse politiche, di inserire gli obiettivi energetici nel quadro dello sviluppo sostenibile quale configurato dalla Comunità europea e degli impegni assunti a livello europeo e internazionale dal nostro Paese sulla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il sistema regionale diventa attore non solo della sua politica regionale, ma della stessa politica nazionale, influenzando direttamente le dinamiche nei diversi campi del mercato liberalizzato. Il piano energetico ambientale dovrà, dunque, costituire quadro di riferimento e di indirizzo per la programmazione a livello locale, nonché ai fini dell'esercizio delle competenze agli stessi Enti Locali attribuite con la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e più in generale con il complesso normativo costituito dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e dalle discendenti leggi di settore.

Il progressivo esaurimento della risorsa e dei siti disponibili, unitamente all'affermazione di una rinnovata sensibilità rivolta alla tutela dell'ambiente, anche in relazione alla diffusa e crescente consapevolezza degli impatti non trascurabili sull'ambiente idrico prodotti dalle centrali idroelettriche, costituisce l'insieme di fattori che ha determinato negli ultimi anni un calo della realizzabilità degli investimenti sia pubblici, sia privati, nel settore della produzione idroelettrica.

Malgrado le previsioni dei principali operatori del mercato abbiano quantificato in 15-20.000 GWh la producibilità annua lorda conseguibile su scala nazionale mediante la realizzazione di nuovi impianti, nei fatti si ritiene che solo una piccola parte di tale incremento di producibilità potrà realisticamente essere conseguito, a seguito di una positiva conclusione delle analisi di fattibilità degli interventi ipotizzati, condotte in ordine a criteri di valutazione ambientale, amministrativa, tecnica ed economica.

Sotto il profilo ambientale, i nuovi vincoli introdotti dai provvedimenti legislativi emessi in questi ultimi anni, al fine di salvaguardare l'ambiente e coordinare in modo più razionale l'utilizzo delle risorse idriche a scala di bacino idrografico, privilegiando l'uso plurimo delle acque (in cui l'uso energetico è secondario rispetto a quello potabile e irriguo), nonché introducendo l'obbligo del rispetto del deflusso minimo vitale (DMV), hanno certamente contribuito a rendere più sostenibili gli interventi nel settore specifico, consentendo, in taluni casi, di tutelare integralmente porzioni di corsi idrici, e, con essi, di territorio, in funzione di sovraordinati obiettivi di qualità ambientale.

In quest'ottica, in linea con la prossima ratifica con legge da parte del Governo del Protocollo "Energia" di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, occorrerà procedere alla salvaguardia delle zone a vincolo idropotabile, delle aree protette e delle relative zone di pre-parco, nonché delle aree attualmente integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Per quanto concerne gli indirizzi di piano, si ritiene che, senza aumentare la pressione sulle risorse idriche, il conseguimento dell'obiettivo di qualità relativo allo sviluppo del settore idroelettrico in Piemonte non possa prescindere dal riammodernamento degli impianti più vetusti nell'ambito di una più generale e progressiva rivisitazione delle derivazioni a livello di asta e di bacino, con ciò provvedendo altresì a favorire un riordino dello sviluppo verificatosi nella metà del secolo scorso, e procedendo anche ad una semplificazione delle procedure autorizzative volte al rilascio/rinnovo delle concessioni di derivazione.

Per quanto attiene agli indirizzi specifici circa le nuove realizzazioni, si ritiene invece che siano da privilegiarsi le tipologie impiantistiche di piccola taglia collocate all'interno di sistemi idrici ad uso plurimo, nonché correlate ad un complessivo riordino delle utenze idroelettriche a scala di sottobacino e in generale ad impianti con capacità di regolazione almeno giornaliera, prevedendo la contestuale dismissione degli impianti poco produttivi o poco compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente idrico.

Atto di Indirizzo

Come primo passo del processo di definizione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 19-4076 del 2 luglio 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2012, l'Atto di indirizzo per la predisposizione della proposta di nuova pianificazione energetica regionale.

A partire dall'analisi del contesto europeo, nazionale e regionale di riferimento, nel documento sono stati identificati gli indirizzi regionali per la nuova pianificazione, articolati in quattro assi strategici di intervento (che si articoleranno in più linee d'azione) e in una serie di azioni "di sistema" trasversali.

In particolare, l'Asse 1 – promozione produzione energia da FER prevede quando segue:

"Sul fronte delle fonti energetiche rinnovabili, la nuova strategia regionale vuole porsi l'ambizione di migliorare complessivamente del 10% gli obiettivi al 2020 oggi proposti dal Governo nazionale nel d.m. Burden Sharing, con particolare riferimento allo sforzo ipotizzato per l'ambito della produzione termica da fonti rinnovabili (cioè arrivare a circa 1900 ktep circa). Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sarà promosso, in un'ottica di sostenibilità, favorendo l'uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, nonché la riduzione degli impatti".

Come azione di sistema si prevede, invece, che *"Parallelamente, dovranno essere messe in campo azioni di sistema finalizzate a fornire linee di indirizzo agli Enti Locali affinché applichino i principi di efficacia e di semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile e delle relative opere di rete".*

Relazione programmatica sull'energia

La Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con DGR n. 30 – 12221 del 28.09.2009), costituisce documento a valenza programmatica teso a coniugare, nell'ambito degli indirizzi individuati, il conseguimento di obiettivi energetici con la minimizzazione degli effetti sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana.

Il documento assume sotto il profilo tecnico le caratteristiche di un atto propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642.

In generale, l'obiettivo della Relazione consiste nella descrizione e nello sviluppo di una politica energetica regionale volta a valorizzare beni e infrastrutture esistenti, ridurre le diseconomie, promuovere un nuovo sviluppo e una più efficiente organizzazione del sistema energetico piemontese.

In particolare, la Relazione disegna le nuove traiettorie per conseguire al 2020 gli ambiziosi obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, avendo quale obiettivo primario il mantenimento in piena efficienza e funzionalità di quella parte del sistema, ancora prevalente sotto il profilo quantitativo, basato sull'utilizzo delle fonti fossili.

Secondo quanto riportato nella relazione programmatica per l'energia, nel periodo dal 1997 al 2007 la potenza installata degli impianti idroelettrici in Piemonte ha registrato un aumento complessivo del 13% (pari a circa 396 MW), al cui interno si registra un trend di crescita maggiore (pari a circa il 20%) nella categoria degli impianti ad apporto naturale. Tale crescita è decisamente significativa se confrontata con i dati nazionali, i quali nello stesso periodo si attestano intorno ad un più 7÷8%. I dati relativi agli impianti di pompaggio non hanno subito variazioni degne di rilievo.

Malgrado la crescita della potenza installata (fig.3-2), nel periodo dal 1997 al 2007 la produzione complessiva degli impianti idroelettrici in Piemonte ha registrato un calo del 16÷18%. Nello stesso periodo tale riduzione trova riscontro a livello nazionale per quanto riguarda gli impianti ad apporti naturali, dove la diminuzione registrata è stata pari al 21%. Viceversa, per quanto concerne gli impianti di pompaggio, mentre il dato regionale è in diminuzione, a livello nazionale si registra un aumento di produzione, in misura del 14%.

In linea con una politica nazionale e comunitaria, che attribuisce al settore idroelettrico una rinnovata valenza strategica nel contribuire al conseguimento dell'obiettivo energetico al 2020, pur prendendo atto delle criticità dovute all'elevato grado di sfruttamento dei corpi idrici regionali, si evidenzia la necessità di prevedere un ulteriore sviluppo del parco-impianti piemontese.

Nell'ambito del presente documento di pianificazione energetica regionale costituiscono obiettivo strategico per il settore idroelettrico, al netto dell'applicazione delle norme sul DMV, che comporterà una perdita annua di produzione nell'ordine di 475-712 GWh, le ipotesi di sviluppo dello scenario potenziale, ovvero di crescita della potenza installata di circa nuovi 322 MW, con una producibilità lorda attesa di circa 1.256 GWh. Tale contributo consentirà nel medio-lungo periodo, non solo il recupero della quota persa per gli effetti dell'applicazione del DMV, bensì un incremento di circa 545-781 GWh della producibilità lorda annua (definita in base al valor medio della produzione lorda nel periodo 1997/2007).

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici incidenti su corpi idrici naturali, gli approfondimenti svolti all'interno del Forum del 9 aprile 2009 hanno condotto a ritenere necessaria una politica di sviluppo che coniughi l'incremento della produzione con il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Primo strumento di attuazione di tale approccio territoriale è la fissazione di criteri di pre-pianificazione attraverso cui individuare aree di attrazione, repulsione ed esclusione per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, e in particolare:

- individuazione delle aree del territorio regionale che dovranno essere preservate da un futuro sviluppo della produzione idroelettrica. Tali aree, individuate in ragione della rappresentazione di tematismi costituenti una criticità ritenuta invalicabile per la localizzazione di un nuovo impianto, sono da identificare e delimitare in coerenza con i criteri di Esclusione;
- individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione del loro grado di resistenza alla localizzazione di nuovi impianti, potranno essere interessate da un livello crescente di Repulsione, esprime il grado di criticità del territorio, pur in presenza di una fattibilità di principio vincolata al rispetto di prescrizioni mitigative e compensative dell'impatto generato;
- individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione della loro vocazione allo sfruttamento idroelettrico e alla contestuale assenza di requisiti di Esclusione e Repulsione, potranno rappresentare un elemento di Attrazione rispetto alla localizzazione di nuovi impianti.

Oltre a tali criteri, in considerazione delle realtà territoriali di ciascuna delle aree idrografiche che costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, della loro relativa caratterizzazione e delle reali criticità riscontrate, si ritiene necessario integrare le misure di area previste dallo stesso PTA individuando un limite massimo allo sfruttamento idroelettrico, differenziato da sottobacino a sottobacino in considerazione del rischio emergente di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità, di cui alla direttiva quadro sulle acque. Tali limiti potranno essere individuati tenendo conto, a titolo esemplificativo, di

soglie di saturazione, di percentuale massima di reticolo naturale sottendibile e della distanza minima tra da restituzioni e prelievi già autorizzati.

Conseguentemente, si dovrà procedere alla fissazione di criteri integrativi di comparazione e scelta dei progetti presentati in caso di superamento della soglia di massimo sfruttamento, da applicare alle istanze pendenti di realizzazione di nuovi impianti, con l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, tenendo conto del reale e significativo contributo che i nuovi prelievi possono dare al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dall'Unione Europea e recepiti a livello regionale e superando in tal modo l'attuale approccio della "valutazione impianto per impianto".

Il presente Studio, relativo al progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, è quindi il linea con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dagli strumenti normativi e programmatici sia a livello nazionale, sia a livello locale.

Bilancio energetico-ambientale della Provincia di Cuneo

Con Deliberazione n. 149 del 21 aprile 2009, la Giunta Provinciale ha approvato il "Bilancio Energetico - Ambientale". Il Bilancio Energetico è un'elaborazione atta a valutare lo sfruttamento e la produzione di energia all'interno di un sistema territoriale nella sua complessità.

Tale analisi, effettuata in un preciso ambito temporale, ha lo scopo di dettagliare, per quanto possibile, il flusso dei differenti vettori energetici all'interno del territorio e di valutare il loro andamento nel tempo. Il fine ultimo di tale rilevazione è pertanto arrivare a definire lo stato attuale e l'evoluzione nel tempo dei fabbisogni e delle disponibilità delle risorse energetiche, potendo così stimare i possibili trend futuri e, di conseguenza, predisporre le iniziative mirate al raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali ed internazionali con una corretta pianificazione ambientale.

Risulta evidente, infatti, che ogni Provincia è caratterizzata non solo da diverse esigenze e modalità di sfruttamento dei vettori energetici, ma soprattutto da potenzialità produttive (come nel caso delle fonti rinnovabili) e da possibilità di riduzione dei consumi sostanzialmente diverse. Queste ultime, infatti, sono in stretta dipendenza sia con le caratteristiche geomorfologiche del territorio, al quale sono in particolare legate le possibilità di sfruttamento energetico delle risorse naturali (acqua, sole, vento, ...), sia con lo sviluppo del sistema socio-economico locale, al quale invece sono riconducibili i consumi.

Alla luce di quanto esposto è importante evidenziare come il Bilancio Energetico-Ambientale della Provincia di Cuneo (di seguito BEnPro), sia un punto di partenza per una pianificazione energetica coordinata e puntuale, che permetta di individuare le linee di indirizzo che l'Amministrazione Provinciale intende delineare al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico. A tale scopo si è dunque deciso di procedere alla redazione del Piano Energetico-Ambientale Provinciale per stralci successivi, dedicando ad ognuno di essi uno studio specifico (Biomasse, Idroelettrico, Biogas,...).

Relative al presente progetto sono le "Linee guida per l'utilizzo della risorsa idroelettrica" le quali devono essere interpretate come uno strumento che, applicando il principio della sostenibilità ambientale intesa come metodo di sviluppo economico che permetta alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro, permetta agli operatori del comparto, di individuare dove sia ancora possibile operare e dove non sia più incrementabile un impatto ambientale relativamente alla risorsa idrica.

Il progetto in esame, ricadente in Comune di Barbaresco rientra, ai sensi della Tavola 1 delle Linee Guida, nelle aree di pianura della Provincia di Cuneo non soggette al Piano. La Tavola 2 individua piuttosto a monte dell'area di intervento la presenza di altri impianti, situati nei Comuni di La Morra, Verduno e Roddi. Nel tratto in esame di Fiume Tanaro non sono presenti derivazioni attive o autorizzate, per cui il corso d'acqua in esame non risulta soggetto a regolazione per la presenza di impianti esistenti (Tav. 3 e Tav. 4 delle Linee Guida) in quanto non si colloca negli ambiti di maggior sfruttamento.

Il presente Studio, relativo al progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Tanaro in comune di Barbaresco, non si pone quindi in contrasto con le Linee guida per l'utilizzo della risorsa idroelettrica, in quanto collocato al di fuori degli ambiti di tutela del territorio cuneese.

ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

Dall'analisi degli strumenti normativi e programmatici inerenti l'opera in oggetto, si rileva quanto segue:

- L'area d'intervento è soggetta a tutela secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Art. 142 - lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* – lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*
- L'area d'intervento non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
- Dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, le aree interferite dalla realizzazione del presente progetto sono classificate, secondo quanto riportato nelle cartografie allegare al PRGC, in classe IIIa di pericolosità geomorfologica.
- L'area d'intervento non ricade nella perimetrazione di Parchi, Aree protette, Siti di Interesse Comunitari (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Ricade però poco a valle del Sito di Importanza Regionale degli Stagni di Mogliasso (IT1160055) e a monte della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" (IT1160054).